



CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L'AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 15, COMMA 1 DELLA LR 12 GENNAIO 2009, N. 1

TRA

La Regione del Veneto – Giunta Regionale, di seguito denominata REGIONE, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901, codice fiscale 80007580279, che interviene al presente atto in persona del _____, nella sua qualità di Direttore della Direzione Agroalimentare;

E

L'Agenzia veneta per i pagamenti, di seguito denominata AVEPA, con sede, in Padova, via Nicolò Tommaseo, 67, codice fiscale 90098670277, che interviene al presente atto in persona di _____, nella sua qualità di Direttore dell'Agenzia;

PREMESSO CHE

- la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 di istituzione dell'Agenzia Veneta per i pagamenti (AVEPA), all'art. 2 comma 3, stabilisce che all'AVEPA può essere affidata, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale, dalla REGIONE e dagli enti locali, anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti;
- la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, all'articolo 6, comma 1 bis, prevede che la Giunta regionale, per la gestione delle proprie competenze riguardanti fondi strutturali di provenienza comunitaria e altri fondi nazionali o regionali, stanziati a bilancio, nonché per la gestione delle attività connesse e funzionali all'erogazione di aiuti, può avvalersi dell'Agenzia veneta per i pagamenti, previa stipula di apposite convenzioni;
- la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, all'articolo 6, comma 1 bis prevede che la Giunta regionale, in relazione alle esigenze di articolazione territoriale, ai fini della realizzazione dello Sportello Unico Agricolo, può affidare all'Agenzia veneta per i pagamenti, mediante apposite convenzioni, la gestione delle proprie funzioni in materia agricola, agro-ambientale e agro-alimentare, assegnando le necessarie risorse e relativo personale;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- 1) Il presente atto ha per oggetto la definizione delle modalità di affidamento ad AVEPA della gestione delle attività attribuite alle Amministrazioni Regionali del:



846528b1



- a) Decreto MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 “Modalità di applicazione dell’articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall’art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari e dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino”;
- b) Decreto MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 “Modalità di applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino”;
- nonché, delle istruzioni operative AGEA N. 16 che definiscono le modalità di applicazione dell’articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall’art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari e dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino e le modalità di applicazione dell’articolo 3 del decreto- legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino di cui ai D.M. MIPAAF n. 0360338 e D.M. MIPAAF n. 0359383 del 2021 ed eventuali modifiche e integrazioni delle medesime.
- 2) Relativamente alle funzioni amministrative di cui al comma precedente, la Giunta regionale esercita le attività di programmazione e di definizione dei criteri di gestione degli interventi, mentre AVEPA definisce le disposizioni attuative necessarie, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
- 3) Su coordinamento della competente struttura regionale, AVEPA mette a disposizione il supporto tecnico ed i dati, in suo possesso, necessari per la programmazione, per il monitoraggio nonché per la formulazione, da parte delle competenti strutture regionali, delle proposte di provvedimento da sottoporre all’approvazione degli organi della Regione nelle materie di cui alla presente convenzione.
- 4) La Regione e l’AVEPA garantiscono, anche mediante lo scambio della specifica corrispondenza e di documenti, il reciproco costante allineamento delle informazioni sui procedimenti.
- 5) AVEPA è responsabile della corretta esecuzione degli adempimenti affidati.
- 6) AVEPA provvede a fornire alla Regione tutti i dati utili a garantire la corretta gestione dei procedimenti di competenza e per le azioni di controllo, monitoraggio, valutazione e programmazione, nonché, per i medesimi motivi, le risultanze dei procedimenti amministrativi sotto forma di relazioni e di report a cadenza annuale.

Articolo 2

AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’



846528b1



- 1) L'affidamento della gestione delle funzioni amministrative avviene nel rispetto delle seguenti condizioni generali:
 - DECORRENZA DEL TRASFERIMENTO: l'affidamento della gestione delle attività ha effetto a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione fino a revoca o rescissione per diretta volontà delle Parti;
 - ATTIVITA' DI VIGILANZA: il Direttore della Direzione competente per materia assicurerà la vigilanza sulla corretta gestione delle attività affidate ad AVEPA con la presente convenzione, in osservanza delle modalità e termini di legge.
- 2) Con l'entrata in vigore della presente convenzione, approvata con DGR _____ del _____, viene revocata la convenzione in essere tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti approvata con DGR n. 603 del 21 aprile 2015, sottoscritta il 29 maggio 2015 e repertoriata con n. 30981;

Articolo 3

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI

- 1) AVEPA e la Regione si impegnano reciprocamente e rispettivamente:
 - a) AVEPA:
 - I. a svolgere correttamente le attività affidate con la presente convenzione, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - II. ad assicurare ai soggetti interessati, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nelle forme e con modalità previste dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni;
 - III. a garantire l'accesso ai propri locali e a tutta la documentazione ivi presente relativa alla presente convenzione al competente personale della Regione del Veneto, ai soggetti dalla stessa autorizzati;
 - IV. a custodire i documenti relativi ai procedimenti affidati nei termini indicati della normativa comunitaria, nazionale, regionale;
 - V. a riconoscere alla Regione il diritto di acquisire gratuitamente, in qualsiasi momento, copia di tutti gli atti conservati relativi ai procedimenti affidati;
 - b) LA REGIONE:
 - I. attraverso il Centro regionale di epidemiologia veterinaria (CREV) rende disponibili le informazioni relative agli allevamenti da latte bovino ed ovi-caprino, localizzati nel territorio della Regione del Veneto;
 - II. a fornire eventuali disposizioni necessarie a svolgere l'attività di cui alla presente convenzione;

Articolo 4

CORRISPETTIVI



846528b1



1. AVEPA e Regione convengono che, in considerazione del volume di attività prevedibile, il compenso spettante ad AVEPA per l'affidamento di cui alla presente convenzione debba intendersi ricompreso nei contributi ordinari erogati dalla Giunta regionale per il funzionamento dell'Agenzia

Articolo 5

DURATA DELLA CONVENZIONE, RISOLUZIONE, REVOCA E RECESSO

- 1) La presente convenzione è operativa a decorrere dal termine indicato all'articolo 2 e ha una durata illimitata, fatto salvo quanto disposto ai commi successivi.
- 2) Il presente rapporto è da ritenersi risolto, previa contestazione scritta, allorché una delle parti incorra in un comportamento che determini:
 - a) ripetute e gravi violazioni di legge;
 - b) grave malfunzionamento del servizio, che rechi pregiudizio agli utenti;
 - c) grave inadempimento degli obblighi di collaborazione.
- 3) La Regione si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, l'affidamento delle attività convenzionate con il presente atto.
- 4) E' compito della Regione definire, con i provvedimenti di revoca del presente rapporto, le modalità per assicurare nei confronti del soggetto interessato il regolare svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.
- 5) La volontà di recesso unilaterale anticipato deve essere comunicata formalmente dalla parte che intende recedere con almeno tre mesi di preavviso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 6) Allo scopo di garantire la continuità della prestazione, AVEPA è comunque tenuta a mantenere la gestione dei procedimenti in essere fino alla presa in carico della gestione degli stessi da parte della Regione.

Articolo 6

CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sarà competente esclusivamente il Tribunale ordinario di Venezia.

Articolo 7

RISERVATEZZA

- 1) Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità



846528b1



connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

- 2) Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.
- 3) Le Parti si impegnano altresì a far rispettare al proprio personale e ai propri eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Articolo 8

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/976 (GDPR), AVEPA è Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Giunta regionale è Titolare, nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'articolo 2 della presente Convenzione e di quei trattamenti che in futuro potrebbero essere affidati nell'ambito delle attività oggetto della medesima Convenzione.
- 2) Il Responsabile si impegna a garantire la correttezza del trattamento nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR e le adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32 del GDPR, nonché a custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, con modalità che non consentano il loro accesso a persone non autorizzate.
- 3) Il responsabile garantisce altresì la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento).

Articolo 9

SPESE DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE

- 1) La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 e s.m.i.
- 2) Le spese di bollo per la presente Convenzione sono a carico di AVEPA.
- 3) Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

Articolo 10

DISPOSIZIONI FINALI



846528b1



- 1) La presente convenzione, composta da numero dieci articoli, è dattiloscritta in numero ____ pagine.
- 2) La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto L.gs 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012.
- 3) Le spese contrattuali e fiscali che derivano dalla presente convenzione sono a carico di AVEPA.

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.

Per la Regione del Veneto – Dir. Agroalimentare Il Direttore Dott. _____	Per AVEPA Il Direttore Generale Dott. _____

